



-----ALL. "A" REP. N. 820 RACC. N. 638-----
-----STATUTO-----
-----dell'Associazione denominata-----
"Associazione Nazionale per la Tutela degli Infortunati sul
lavoro, delle Vittime di Incidenti Stradali e di Malasanità
-----Onlus"-----
-----in forma abbreviata-----
-----"A.N.T.I.V.I.S.M. Onlus"-----
ART. 1 DENOMINAZIONE-----
L'associazione è denominata:-----
"Associazione Nazionale per la Tutela degli Infortunati sul
lavoro, delle Vittime di Incidenti Stradali e di Malasanità
-----Onlus"-----
in forma abbreviata -----
-----"A.N.T.I.V.I.S.M. Onlus"-----
L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente
le finalità di cui appresso.-----
ART. 2 SEDE-----
L'associazione ha sede legale in Palermo alla via Terranova n.
43.-----
L'Associazione, per perseguire gli scopi istituzionali, potrà
istituire sedi secondarie sia in Italia che all'estero.-----
ART. 3 DURATA-----
L'associazione ha durata illimitata.-----
ART. 4 SCOPO-----
L'associazione è un'organizzazione non lucrativa di utilità
sociale (Onlus) che agisce in piena autonomia ed indipendenza
e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel
campo della assistenza alle persone che subiscono danni mate-
riali, psichici, morali, dovuti ad incidenti sulla strada, sul
lavoro o causa di malasanità.-----
L'attività dell'associazione consiste principalmente nel for-
nire consulenza gratuita, assistenza, conforto anche morale,
alle persone che, a causa di incidenti sulla strada, sul lavo-
ro o a causa di malasanità, si trovino in condizioni svantag-
giate per i danni subiti, fornendo alle vittime stesse ed ai
loro parenti il necessario sostegno?-----
L'associazione svolge dunque una funzione di sostegno e di tu-
tela di tali soggetti "vittime", unita all'attività di promo-
zione e diffusione, nei confronti della collettività, in gene-
rale di una cultura etica inerente la sicurezza ed i compor-
tamenti psichici e sociali sulla strada e nei luoghi di lavo-
ro, al fine di fermare le stragi stradali, gli incidenti nei
luoghi di lavoro e la malasanità.-----
L'Associazione intende quindi offrire un aiuto adeguato a que-
ste categorie di persone, in situazione di svantaggio, anche
economico, e disagio, interfacciandosi e collaborando even-
tualmente con i servizi pubblici e privati che si occupano
della problematica e colmando i bisogni attualmente non soddi-
sfatti in tali settori.-----



Nell'ambito delle attività connesse e accessorie-----

L'Associazione si occuperà:-----

- di sensibilizzare la collettività al rispetto di quanto intende promuovere l'Associazione;-----
- di coinvolgere e cooperare con la rete territoriale e con altri enti (pubblici o privati) o associazioni, nel perseguimento degli scopi dell'Associazione;-----
- di fornire conforto umano alle vittime e ai loro familiari;-----
- di collaborare con altri enti con scopi simili a quelli dell'Associazione;-----
- di promuovere altre iniziative connesse agli scopi dell'Associazione deliberate dal Consiglio Direttivo;-----
- di sviluppare attività di comunicazione, anche mediante la organizzazione di eventi, sugli scopi dei vari progetti promossi dall'Associazione;-----
- di promuovere occasionali iniziative di raccolta di fondi a sostegno dei progetti dell'Associazione in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;-----
- organizzare convegni, seminari di studio e promuovere iniziative di approfondimento scientifico a beneficio dei soggetti malati e dei loro familiari;-----
- stare in giudizio per la tutela dei propri diritti e degli interessi diffusi connessi allo scopo dell'ente.-----

In generale resta comunque fermo ed inteso che l'Associazione non svolgerà, ed è fatto espresso divieto all'Associazione di svolgere, attività diverse da quelle istituzionali sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse e/o accessorie comunque in via non prevalente e nei limiti consentiti dalla normativa in materia di Onlus, non incompatibili con la sua propria natura di associazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge.-----

L'Associazione opererà prevalentemente nell'ambito territoriale nazionale.-----

ART. 5 ASSOCIATI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE-----

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e/o giuridiche che, indipendentemente dalla loro attività di lavoro o di studio, siano interessate alla attività dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato di anno in anno dal Consiglio Direttivo.-----

Chiunque, a domanda con presentazione di almeno 2 (due) associati, può chiedere di far parte dell'Associazione.-----

L'ammissione di nuovi associati oltre ad essere valutata dal consiglio direttivo, deve essere deliberata dall'assemblea nelle sedute ordinarie e la qualità di associato si acquista con delibera assembleare.-----

Al momento dell'iscrizione il nuovo ammesso è tenuto a versare nelle casse dell'associazione la quota di ammissione e ad obbligarsi espressamente a rispettare le disposizioni dettate dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni.---

Gli associati si distinguono in:-----
- Associati Fondatori: coloro che hanno partecipato e promosso l'istituzione dell'Associazione;-----
- Associati Ordinari: coloro che versano la quota associativa-ordinaria stabilita dal Consiglio Direttivo;-----
- Associati Sostenitori: coloro che versano una quota associativa maggiore rispetto a quella ordinaria;-----
- Associati Onorari: coloro che per meriti particolari vengono nominati a tale carica da parte del Consiglio Direttivo.-----
L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.-----

La qualità di associato si perde per dimissioni oppure per esclusione derivante da gravi inadempienze o da accertata morosità o per indegnità, conseguente a condanna penale che ne comporti l'interdizione dai pubblici uffici.-----

Il consiglio direttivo dichiara l'associato escluso per morosità, se lo stesso non avrà provveduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso entro la data stabilita dall'assemblea.-----

Sulla esclusione per gravi motivi decide l'assemblea con deliberazione motivata assunta con la maggioranza degli associati. Chi perde la qualifica di associato non può ripetere i contributi versati.-----

Le quote associative sono intrasferibili.-----
La disciplina del regime associativo è improntata a principi di democrazia ed è uniforme a prescindere dalla categoria di appartenenza.-----

Tutti gli associati hanno eguali diritti ed obblighi nei confronti dell'Associazione. Tutti gli associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e per la nomina dell'organo direttivo. Parimenti, nel rispetto di una disciplina uniforme del rapporto associativo, tutti gli associati (a prescindere dalla categoria di appartenenza) sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale non inferiore all'importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria.-----

ART. 6 PATRIMONIO-----

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:-----

- le quote sociali e le quote versate dai fondatori; -----
- gli eventuali ed ulteriori contributi degli associati;-----
- le eventuali eredità, donazioni e legati; -----
- gli eventuali contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e di altre Istituzioni Pubbliche, nonché di enti privati;-----
- gli eventuali redditi patrimoniali propri; -----
- gli utili di gestione o di attività permanenti ed occasionali, derivanti dall'erogazione di beni e/o servizi agli associati od ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, nel rispetto della



normativa vigente;-----

• entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.-----

L'Associazione non può, in nessun caso, distribuire i proventi derivanti dalle attività, fra gli associati.-----

I proventi dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. -----

Gli eventuali avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali previste in statuto.-----

ART. 7 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE-----

Sono organi dell'Associazione:-----

- l'Assemblea degli Associati;-----
- il Consiglio Direttivo;-----
- il Presidente e il Vice Presidente;-----
- il Revisore dei conti (eventuale);-----
- il Collegio dei Probiviri (eventuale); -----

ART. 8 ASSEMBLEA-----

L'assemblea è costituita da tutti gli associati ed è ordinaria e straordinaria.-----

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un decimo degli associati.-----

All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione -----

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'associazione;-----
- il bilancio dell'esercizio sociale. -----

L'assemblea delibera inoltre in merito-----

- alla nomina del Consiglio Direttivo;-----
- alla eventuale nomina del revisore e del Collegio dei Probiviri;-----
- ad altri argomenti posti all'ordine del giorno. -----

L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della Associazione.-----

La convocazione dell'assemblea è fatta dal Presidente (o in sua assenza, se nominato, dal vicepresidente), mediante avviso, inviato al domicilio o tramite posta elettronica, o consegnato a mano con prova di avvenuta ricezione, agli associati ed al revisore dei conti ove nominato e con manifesto affisso nella sede dell'Associazione, almeno 10 giorni prima della riunione.-----

Gli avvisi e il manifesto devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare e l'ordine dei lavori. Per poter partecipare alle riunioni dell'Assemblea, l'associato dovrà essere

in regola con le quote sociali.-----
Ogni associato ha diritto ad un voto.-----
Ciascun associato può farsi rappresentare da altro associato purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Proviviri, conferendo ad esso delega scritta.-----
Ogni associato può ricevere massimo una delega.-----
Per la validità dell'assemblea in prima convocazione occorre che siano presenti almeno la metà degli associati e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.-----
Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.--
La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.-----
ART. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO-----
L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 7 (sette).-----
Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.-----
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.-----
Gli avvisi di convocazione sono inviati ai Consiglieri e al revisore dei conti, ove nominato, al domicilio o alla casella di posta elettronica formalmente comunicata all'ente al momento del loro insediamento, o personalmente, con prova di avvenuta ricezione, almeno cinque giorni prima delle riunioni e, nei casi di urgenza, almeno 48 ore prima e devono contenere l'indicazione degli oggetti da trattare e l'ordine dei lavori. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.-----
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica e l'assemblea provvederà, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.-----
In caso di morte o recesso di un consigliere, prima della scadenza del mandato, l'assemblea provvederà a sostituirlo.-----
Qualora il Consiglio Direttivo dovesse ridursi per più di due terzi si considera decaduto e bisogna provvedere a nuove elezioni.-----
Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri.-----

In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, redige il bilancio annuale, amministra l'associazione collegialmente secondo i poteri conferitigli dal presente statuto, valuta l'ingresso di nuovi associati, procede alla sostituzione dei suoi membri, assume gli eventuali impiegati dell'associazione determina le attribuzioni e gli assegni, delibera sulle liti attive e passive, nonché su tutti gli altri argomenti, esclusi quelli riservati all'assemblea degli associati.-----

In caso di assoluta necessità ed urgenza il Consiglio può deliberare anche su argomenti riservati all'assemblea, salvo a sottoporre per la ratifica le relative deliberazioni alla prossima riunione dell'Assemblea stessa.-----

ART. 10 IL PRESIDENTE-----

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente e il vice presidente che sostituisce il presidente e ne esercita le funzioni in caso di sua assenza o legittimo impedimento.-----

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di operare su conti correnti bancari e postali.-----

Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dagli associati che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.-----

Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.-----

ART. 11 REVISORI DEI CONTI.-----

Per controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e vigilare sull'osservanza dello Statuto, l'assemblea degli associati può nominare un revisore dei conti, per il periodo di un triennio, scegliendolo tra soggetti non associati.-----

Egli potrà, in qualsiasi momento, procedere anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo riferendo collegialmente al Consiglio i rilievi del caso. Il revisore, una volta nominato, deve partecipare alle riunioni dell'assemblea ogni qualvolta si debbano deliberare atti connessi all'esercizio della sua funzione di vigilanza e controllo.----

ART. 12 COLLEGIO DEI PROBIVIRI-----

Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è composto da tre membri eletti dall'assemblea.-----

Ha il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie etiche e deontologiche da parte degli associati e degli altri organi sociali e di giudicare nel caso di controversie tra gli associati.-----

ART. 13 LIBRI E REGISTRI CONTABILI -----

L'associazione deve istituire e tenere aggiornati i seguenti libri e registri:-----

- libro degli associati;-----
- libro delle deliberazione dell'Assemblea;-----
- libro delle deliberazioni del Consiglio direttivo;-----
- libro inventario del patrimonio;-----
- libro di cassa.-----

I verbali delle riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo devono essere raccolti in un libro firmato dal Presidente.-----

ART. 14 ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO-----

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.-----
 Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.-----

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.-----

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.-----

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.-----

ART. 15 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Lo scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'Assemblea Generale con il voto di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.-----

In tal caso, l'eventuale residuo attivo e i beni mobili e immobili inventariati saranno destinati ad una istituzione che operi per i medesimi fini di "utilità sociale", secondo il voto dell'Assemblea.-----

ART. 16 REGOLAMENTO INTERNO.-----

L'Associazione, potrà altresì avvalersi di un "regolamento interno" chiamato a disciplinare ulteriori aspetti dell'organizzazione e delle attività dell'Associazione medesima, il quale nel rispetto delle norme statutarie verrà approvato con delibera assembleare, su proposta del Consiglio Direttivo.-----

17 NORME APPLICABILI-----

Per quanto non previsto nel presente Statuto e nei regolamenti interni si rinvia alle norme del codice civile e le altre disposizioni di legge vigenti in materia.-----

F.to: Giuseppe Anello; Angelo Danilo Anello; Anello Maria Rosaria; Alessandro Carducci Artenisio Notaio-----

Copia conforme all'originale
che si rilascia in *Palermo*
il *11/05/2016*

